



SENT. n. 56/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI Presidente

Alessandro BENIGNI Consigliere relatore

Antonino GRASSO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21794 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria

contro

Leonardo Incerti Vecchi, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Piera Sommovigo, del Foro di Genova, in Genova Via Malta n. 2, da cui è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Andrea Frau.

Uditi, all'udienza del 18 giugno 2026, il consigliere relatore Alessandro Benigni, il Pubblico ministero, in persona del viceprocuratore generale Silvio Ronci, e gli avv. Piera Sommovigo e Cristian Saffioti – quest'ultimo in sostituzione processuale dell'avv. Frau - per il dott. Incerti Vecchi;

F A T T O

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Sezione, il dott. Leonardo Incerti Vecchi, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 128.000,00, oltre accessori e spese di giudizio.

2. Oggetto della contestazione è la perdita patrimoniale della maggiore somma di € 160.000,00 subita dall'ASL 5 Spezzino, a seguito della liquidazione, in data 23 febbraio 2024, avvenuta in favore dell'erede di Omissis, deceduta a seguito di ricovero l'Ospedale della Spezia.

L'organo requirente ha prodotto il fascicolo dell'ASL 5 relativo al sinistro ospedaliero, da cui si evincerebbe la grave negligenza tenuta dal convenuto, consistita nell'omessa indicazione, sulla cartella clinica, della necessaria somministrazione del farmaco *Clexane 4000* per le giornate del 16 – 17 – 18 ottobre 2015, causa del decesso intervenuto nel tardo pomeriggio dello stesso 18 ottobre.

3. In seguito alla notifica dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione, il convenuto ha depositato deduzioni difensive seguite dalla comparsa di costituzione e risposta.

4. Il dott. Incerti Vecchi, ha eccepito:

- a) in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 9 e 13 della legge 8 marzo 2017, n. 24 caratterizzata, rispettivamente, dall'inosservanza del

	termine annuale, perentorio a pena di decadenza e che de-	
	corre dalla data di pagamento del sinistro, per la notifica-	
	zione nei suoi confronti dell'invito a dedurre, nonché del	
	diverso termine – sempre perentorio a pena di decadenza	
	– di quarantacinque giorni, il quale decorre dalla data di	
	ricezione della notificazione dell'istanza di mediazione giu-	
	diziale in sede civile all'Azienda sanitaria locale, per l'invio	
	delle relative comunicazioni al sanitario coinvolto;	
	b) in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione	
	erariale in ragione del decorso del termine quinquennale	
	tra la data di commissione del fatto dannoso (il 18 ottobre	
	2015) e la notificazione dell'invito a dedurre, avvenuta, nei	
	confronti dei dott. Omissis e Omissis, solo il 14 agosto	
	2025;	
	c) la violazione degli artt. 27 del decreto-legge n. 90 del 2014,	
	10 della legge n. 24 del 2017 e 25 del CCNL del 20 settem-	
	bre 2001, che unitariamente sanciscono l'obbligo, da	
	parte dell'amministrazione competente, di stipulare po-	
	lizze assicurative della responsabilità civile in favore degli	
	esercenti le professioni sanitarie, a copertura della loro at-	
	tività professionale;	
	d) l'estraneità ad ogni addebito, poiché egli non aveva so-	
	speso la terapia specifica (ciò sarebbe stato evidenziato da	
	una doppia sbarra apposta nella relativa casella della car-	
	tella clinica), essendosi solamente dimenticato, in data 16	
	3	

	ottobre 2015, di apporre il segnale convenzionale di man-	
	tenimento della medesima;	
	e) l'omesso controllo della cartella clinica da parte del perso-	
	nale medico e paramedico presente nelle successive gior-	
	nate del 17 e 18 ottobre;	
	f) la responsabilità c.d. da apparato dell'ospedale, consi-	
	stente nel sistema di predisposizione delle schede terapeu-	
	tiche organizzato dalla direzione sanitaria, che può com-	
	portare facili errori interpretativi, essendo già capitato più	
	volte che il personale infermieristico, in costante sottorga-	
	nico e stress lavorativo, non controbarrasse la casella del	
	farmaco con successive incertezze sulla corretta sommini-	
	strazione o meno del farmaco (come avvenuto nel caso di	
	specie);	
	g) l'assenza, comunque, di colpa grave;	
	h) l'esercizio del potere riduttivo previsto dall'art. 1 della	
	Legge n. 20 del 1994.	
	5. All'odierna udienza, le parti si sono riportate alle	
	conclusioni in atti.	
	D I R I T T O	
	1. Il principio c.d. della ragione più liquida, applicabile	
	anche alle questioni di rito (da ultimo, Cdc., Sez. Liguria 14	
	aprile 2026 n. 28), consente di esaminare la causa nel merito,	
	con l'assorbimento della richiesta istruttoria e delle pregiudiziali	
	di rito sollevate dalla difesa.	
	4	

	2. L'azione risarcitoria promossa dalla Procura regio-	
	nale non è fondata, per le ragioni che ora si espongono.	
	3. I fatti costitutivi della domanda giudiziale riguar-	
	dano la vicenda sanitaria di Omissis ricoverata il 1°ottobre 2015	
	presso l'Ospedale Sant'Andrea della Spezia a seguito di un'ische-	
	mia cerebrale con precedenti emorragici e deceduta il 19 ottobre	
	successivo per le conseguenze derivanti dalla mancata sommi-	
	nistrazione della terapia prescritta (<i>Clexane 4000 UI</i>).	
	Più specificamente, i fatti intercorsi che hanno portato a	
	tale esito, descritti in ordine cronologico a partire dalla prece-	
	dente data del 28 settembre 2014, ritenuti dirimente per chia-	
	rezza espositiva, sono i seguenti:	
	- il 1° ottobre 2015, Omissis, paziente con pregressa	
	emorragia cerebrale, è stata ricoverata presso il reparto neuro-	
	logico del P.O. S. Andrea della Spezia per <i>ipertensione arteriosa</i> .	
	<i>Peggioramento di deficit emiliato di sinistra pre-esistente, in pre-</i>	
	<i>gressa emorragia cerebrale;</i>	
	- il 6 ottobre 2015, dopo vari esami e terapie, la paziente	
	è stata dimessa dal reparto di neurologia, con trasferimento di-	
	retto presso quello di riabilitazione per il proseguimento della	
	mobilizzazione. Alle dimissioni dal primo reparto era stata pre-	
	scritta la somministrazione di una fiala di <i>Clexane 4000 U.I</i> , ogni	
	giorno alle ore 18.00. All'ingresso del reparto riabilitativo, è	
	stato, peraltro, evidenziato anche uno stato di insufficienza ve-	
	nosa cronica;	
	5	

	- il giorno 16 ottobre 2015, il personale infermieristico,	
	non scorgendo sulla scheda medica la sbarra da destra verso	
	sinistra nella casella relativa al farmaco che, secondo i protocolli	
	interni doveva indicare la continuazione della terapia, ha so-	
	speso la somministrazione di Clexane;	
	- lo stesso episodio si è ripetuto nei giorni 17 e 18 ottobre;	
	- il 19 ottobre 2015, si è manifestata un'embolia polmo-	
	nare, che ha determinato l'immediato trasferimento della pa-	
	ziente presso il reparto di medicina d'urgenza (e non a quello di	
	rianimazione). Ivi giunta, e nonostante gli immediati interventi,	
	Omissis è deceduta dopo neppure un'ora per sopravvenuta em-	
	bolia polmonare causata dalla sospensione della terapia anticoa-	
	gulante di cui sopra.	
	4. Il convenuto, sentito in audizione, ha sottolineato di	
	avere confermato la terapia allo stesso orario, siglandone la po-	
	sologia, come è rilevabile nella scheda medica e che il giorno 16	
	ottobre 2015 era un venerdì; non essendo di turno quel fine set-	
	timana, era rientrato in ospedale il successivo lunedì, rilevando	
	immediatamente dei sintomi anomali nella paziente, i quali lo	
	avevano indotto a disporre esami ematici da cui è emersa la	
	mancata somministrazione del farmaco prescritto per tre giorni.	
	Per superare l'emergenza clinica che peggiorava di ora in ora ha	
	disposto due somministrazioni rinforzate del medesimo farmaco	
	(4000 + 4000), ma la situazione era stata ormai irreversibilmente	
	compromessa.	
	6	

	5. La comprensione della concatenazione degli eventi	
	appena descritti necessita una breve descrizione dei protocolli	
	interni predisposti dalla Direzione sanitaria dell'ospedale relati-	
	vamente alla somministrazione dei medicinali ai pazienti de-	
	genti.	
	5.1 Secondo i medesimi, in primo luogo, il medico pre-	
	scrittore doveva apporre una barra obliqua da destra verso sini-	
	stra in corrispondenza dell'orario previsto per la somministra-	
	zione del farmaco; il personale infermieristico, incaricato della	
	somministrazione materiale al paziente, doveva controbarrare,	
	da sinistra verso destra, la medesima casella, controfirmando in	
	corrispondenza della riga riportante la <i>sigla infermiere</i> . Vice-	
	versa, eventuali sospensioni della terapia dovevano essere indi-	
	cate con doppia sbarra da destra verso sinistra.	
	6. Al dott. Incerti Vecchi è contestata una grave trascu-	
	ratezza per non avere apposto sulla scheda clinica la barra obli-	
	qua da destra verso sinistra in corrispondenza dell'orario previ-	
	sto per la somministrazione del farmaco, segno convenzionale	
	per la continuazione della terapia; tale omissione sarebbe stata	
	la causa originaria della mancata somministrazione del farmaco	
	salvavita per tre giorni in due dei quali, peraltro, l'interessato	
	non era in servizio.	
	Nulla di tutto ciò, in realtà, può essere attribuito al sani-	
	tario interessato.	
	Emerge infatti con lampante chiarezza, nella scheda me-	
	7	

	dica relativa ai giorni 16 – 20 ottobre 2015, la sua prescrizione	
	olografa della dovuta somministrazione del farmaco, dell’orario	
	di somministrazione e la sua firma con l’assenza effettiva di	
	sbarre nella casella del 16 ottobre.	
	Quindi, se è vero che manca la sbarra da destra a sini-	
	stra, per contro è indicata l’intera terapia e l’assenza della doppia	
	sbarra di sospensione; né la casella relativa alla data del 16 ot-	
	tobre si trova in mezzo alla scheda preceduta da altre caselle	
	sbarrate alla sua sinistra, in modo tale che potesse far presu-	
	mere una intervenuta modificazione: vi è la prescrizione e la ca-	
	sella bianca il cui mancato sbarramento era dovuto ad un mo-	
	mento di fisiologica deconcentrazione da parte del sanitario.	
	La lettura della scheda, in realtà, avrebbe dovuto indurre	
	il personale infermieristico e medico presente dal venerdì pome-	
	riggio sino a lunedì mattina (o almeno parte del medesimo) ad	
	una riflessione più approfondita, considerata anche la peculiare	
	circostanza che il medico aveva indicato l’orario della sommini-	
	strazione alle 18.00 firmando tale indicazione.	
	Viceversa, tutti (medici e infermieri di turno in quei	
	giorni) si sono soffermati solo sulla mancanza della ‘sbarretta	
	diagonale’ cadendo – loro sì - in un inescusabile errore collettivo,	
	laddove si sarebbe potuto, perlomeno, cercare di contattare tele-	
	fonicamente il sanitario per chiedere rassicurazioni su quanto si	
	sarebbe dovuto fare.	
	Nulla di ciò è avvenuto e tale omissione collettiva costi-	
	8	

	tuisce un fatto umano idoneo a interrompere il nesso di causa-	
	lità tra la non apposta sbarratura da parte dell'odierno conve-	
	nuto e il decesso della paziente Omissis.	
	Vi è pertanto assenza dell'elemento oggettivo ancor prima	
	di quello soggettivo.	
	7. Con riferimento alla quantificazione del rimborso	
	delle spese processuali, previsto dall'art. 31 c.g.c., il Collegio	
	prende atto del recente orientamento della Corte di cassazione	
	(6 giugno 2022 n. 18046; SS.UU., 5 dicembre 2024 n. 31137)	
	che ha affermato il diritto soggettivo, ai sensi degli artt. 3 della	
	legge 20 dicembre 1996, n. 639 e 10- <i>bis</i> della legge 2 dicembre	
	2005, n. 248, al ristoro integrale degli onorari e diritti difensivi	
	anticipati o ancora da liquidarsi, con successiva azione dinanzi	
	al giudice ordinario per l'eccedenza, qualora la somma indicata	
	dal giudice contabile nella sentenza di rigetto della domanda non	
	corrisponda a quella della parcella.	
	Poiché il verificarsi di tale evenienza comporta un duplice	
	danno, sia al convenuto la cui responsabilità è stata completa-	
	mente esclusa nel merito, il quale si troverebbe ad instaurare un	
	successivo giudizio con i relativi tempi processuali per vedere	
	attuato un diritto soggettivo già riconosciuto in un provvedi-	
	mento giurisdizionale, sia per il sistema giustizia in senso lato,	
	in quanto verrebbero spese risorse di personale e di tempo, al-	
	trimenti destinate allo smaltimento dell'arretrato, per lo svolgi-	
	mento di un ulteriore giudizio dall'esito a questo punto scontato,	
	9	

	il Collegio ritiene doveroso commisurare la liquidazione a quanto	
	previsto dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (<i>Regolamento recante la</i>	
	<i>determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per</i>	
	<i>la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della</i>	
	<i>legge 31 dicembre 2012, n. 247</i>), del tutto inderogabile secondo	
	l'insegnamento di Cass. 21 agosto 2023 n. 24882. Le spese pro-	
	cessuali da rimborsarsi vanno liquidate nella misura comples-	
	siva di € 5.000,00, comprensiva di spese forfettarie, IVA e CPA.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Ligu-	
	ria, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ri-	
	getta la domanda.	
	Liquida, a carico dell'Amministrazione di competenza, gli oneri	
	difensivi a favore del convenuto nella misura complessiva di €	
	5.000,00.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 18 giugno	
	2026.	
	L' ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Alessandro Benigni)	(Piero Carlo Floreani)
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 13 luglio 2026	
	Il direttore della Segreteria	
	(Elena Asta)	
	(f.to digitalmente)	

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione
dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di-
spongono che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei
diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del
richiamato articolo 52, limitatamente ai dati del soggetto dan-
neggiato.

IL PRESIDENTE

(Piero Carlo Floreani)

	(f.to digitalmente)
--	---------------------

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffu-
sione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle
parti private.

Genova, 13 luglio 2026

Il direttore della Segreteria

(Elena Asta)

(f.to digitalmente)
